

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 255, 931, 980, 1022, 1037 1066, 1174 e 1607-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MONTICONE)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1997

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di concorso per l'accesso alla docenza
universitaria e al ruolo di ricercatore (n. 255)

d'iniziativa dei senatori **DI ORIO, PAPPALARDO, STANISCIÀ**
e **DE LUCA Michele**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo (n. 931)

presentato dal **Ministro della pubblica istruzione**
e **dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1996

Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei
ricercatori (n. 980)

d'iniziativa dei senatori PERA, LA LOGGIA e VERTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Riordino della docenza universitaria (n. 1022)

d'iniziativa del senatore BERGONZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1996

Norme in tema di reclutamento dei professori
e dei ricercatori delle università (n. 1037)

d'iniziativa del senatore MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori uni-
versitari (n. 1066)

d'iniziativa del senatore MARTELLI

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 5
Pareri:	
- della 1 ^a Commissione permanente	» 9
- della 5 ^a Commissione permanente	» 10
Testo proposto dalla Commissione permanente	» 11
Disegni di legge:	
- n. 255, d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri ...	» 20
- n. 931, d'iniziativa del Governo	» 23
- n. 980, d'iniziativa dei senatori Pera ed altri .	» 26
- n. 1022, d'iniziativa del senatore Bergonzi	» 30
- n. 1037, d'iniziativa del senatore Milio	» 34
- n. 1066, d'iniziativa del senatore Martelli	» 38
- n. 1174, d'iniziativa dei senatori Campus ed altri	» 41
- n. 1607, d'iniziativa dei senatori Manis ed altri ...	» 45

ONOREVOLI SENATORI. - L'accesso alla docenza universitaria è divenuto negli ultimi anni assai difficile, riducendo le possibilità di acquisizione di competenze ed energie nuove e di ricambio generazionale. È noto che il riordino operato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha avuto effetti assai positivi perchè ha consentito il reclutamento di un ampio numero di ricercatori e di professori associati, facendo fronte alle accresciute esigenze della didattica, anche in relazione alla istituzione di nuovi atenei. Tuttavia proprio quella dilatazione delle prime fasce di docenza ha prodotto una situazione anormale con un numero molto elevato di ricercatori, aggirantesi intorno ai 20.000, e con serie difficoltà ad accedere al ridotto numero di posti di ruolo di seconda e soprattutto di prima fascia. A ciò si deve aggiungere la macchinosità dei concorsi di prima e seconda fascia, affidati a commissioni spesso numerose, costrette a prendere in esame per talune discipline un numero assai grande di candidati. In tali concorsi inoltre il sistema del sorteggio dei commissari, pur corretto da una forma di elezione, ha contribuito a rendere più problematica la partecipazione ad essi, poichè i commissari, una volta estratti a sorte, sapevano di avere scarsissime probabilità di essere nuovamente sorteggiati nel giro di molti anni. Già nella scorsa legislatura il Senato aveva approvato un disegno di legge (atto Senato 1629), presentato dal ministro Salvini, che dettava nuove norme sui concorsi universitari, articolando le prove in due fasi, una di idoneità a carattere nazionale ed una seconda con bando di sede locale per il conferimento del ruolo. Si era in tal modo cercato di venire incontro da un lato alle esigenze di valorizzare l'autonomia dei singoli at-

nei, dall'altro di garantire un livello nazionale di requisiti scientifici. Il disegno di legge Salvini tuttavia decadde per la fine anticipata della XII Legislatura. A poca distanza dagli inizi della XIII e dell'attività del nuovo Governo, il problema si ripresentò come particolarmente urgente, tra l'altro perchè nel frattempo il Ministero aveva dovuto bandire un concorso per professori associati con la vecchia normativa, disponendo di quasi 5.000 posti vacanti per i quali erano stati assolti dalle facoltà tutti gli adempimenti di legge e non potendosi procrastinare ulteriormente una tornata concorsuale già in ritardo di anni rispetto ai tempi previsti dalle norme vigenti. Inoltre il processo di autonomia si stava evolvendo con la redazione di nuovi statuti da parte di molte università.

In quel contesto il ministro Berlinguer presentò al Senato un nuovo disegno di legge (n. 931 dell'11 luglio 1996 - Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) in materia di accesso alla docenza universitaria, mentre analoghi disegni di legge vennero presentati tra il luglio e il novembre 1996 per iniziativa parlamentare, e precisamente gli atti Senato nn. 255-980-1022-1037-1066-1174-1607.

La 7^a Commissione, cui vennero affidati in sede referente il provvedimento governativo ed anche gli altri disegni di legge, che si decise di esaminare congiuntamente, costituì nel settembre 1996 un comitato ristretto per il previsto esame istruttorio. Il comitato si trovò di fronte a proposte discordanti fra di loro, talora persino opposte, comunque ispirantisi a principi assai diversi. Anzitutto si fronteggiavano due tesi principali: l'una volta a ribadire la natura nazionale di ogni momento ed aspetto degli

accessi alla docenza; l'altra, prevalente, di promozione della autonomia delle singole università. Questa seconda tesi si articolava a sua volta in ipotesi non facilmente conciliabili tra di loro: si andava infatti da un equilibrio tra l'accertamento scientifico nazionale ed il concorso locale sino all'unica o prevalente verifica comparativa di ateneo.

Dopo un ampio dibattito ed un puntuale raffronto dei progetti, il comitato si orientò verso l'adozione di un testo base che conciasse la promozione dell'autonomia con l'esigenza di parametri generali e di un rigoroso accertamento della preparazione scientifica in sede nazionale, accertamento necessario per accedere alle valutazioni comparative di ateneo.

A tal fine il disegno di legge del ministro Berlinguer parve alla maggioranza dei componenti il comitato un buon punto di riferimento, cui naturalmente vennero aggiunte o collegate le proposte degli altri disegni di legge compatibili con il criterio dell'equilibrio fra garanzia nazionale e libertà di sede. Ne scaturì un testo base, che, presentato alla Commissione plenaria nel dicembre 1996, venne ulteriormente emendato ed integrato ed infine approvato l'11 febbraio scorso.

Nella redazione del testo che ora è all'esame dell'Assemblea, la Commissione ha recepito e fatto propri tanto lo spirito quanto le principali proposte del ministro Berlinguer in tema di docenza universitaria, condividendone in buona parte gli scopi di contribuire ad adeguare l'accesso alla docenza alla migliore riuscita dell'autonomia e riconoscendo l'utilità di procedere per gradi o, se si vuole mutuare un'espressione del Ministro, per «tessere» nel vasto campo universitario. In pari tempo la Commissione non ha esitato a modificare sensibilmente taluni punti della proposta ministeriale, mettendo in pratica anche verso di questa il criterio dell'autonomia.

La Commissione ha anche volutamente inteso redigere un testo relativamente breve ed essenziale, evitando di affrontare una ca-

sistica troppo minuta e dispersiva, affidando ad appositi regolamenti di ateneo e ministeriali la puntuale disciplina delle procedure di valutazione degli aspiranti docenti.

Il disegno di legge riprende la partizione in due livelli della procedura di accesso alla docenza universitaria, già indicata dal disegno di legge Salvini, ma la rende più funzionale all'autonomia degli atenei e ad una maggiore elasticità del sistema. Infatti da una parte soltanto le singole università sanciscono l'ingresso degli abilitati nel ruolo dei docenti, mediante procedure di valutazione con collegi giudicanti in maggioranza costituiti localmente; dall'altra vengono previste forme di docenza a tempo determinato con conseguenti maggiori possibilità di rinnovamento e di rotazione della classe docente. Ad armonizzare ed equilibrare il potere di selezione degli atenei, si istituisce la prova di abilitazione alle due fasce di docenza, cui provvedono commissioni nazionali di docenti, eletti all'interno delle rispettive aree disciplinari: le commissioni operano per un biennio, per sessioni almeno annuali, nelle quali si pronunciano a maggioranza qualificata sui candidati che hanno presentato domanda di abilitazione. Soltanto coloro che sono dichiarati abilitati possono accedere alle procedure di ateneo per essere immessi nel ruolo ovvero fruire di contratti di insegnamento quadriennali, rinnovabili una sola volta.

Naturalmente questo sistema di reclutamento dei docenti non pretende di eliminare di per sè talune storture verificatesi negli ultimi anni nei concorsi nè potrà sopperire alle esigenze di rigore morale che devono accompagnare le scelte accademiche: esso intende tuttavia porre le condizioni di massima affinché la valutazione/cooptazione dei docenti sia la più oggettiva e trasparente possibile, accompagnando con regole chiare e unitari criteri di massima il processo di autonomia degli atenei.

Il disegno di legge prevede pertanto l'emanazione di regolamenti, entro il quadro normativo delineato nel presente prov-

vedimento, da parte del Ministero e degli atenei rispettivamente per disciplinare l'abilitazione scientifica nazionale e le procedure di valutazione locali per la nomina in ruolo. Vengono precisati ampiezza, criteri e limiti dei regolamenti, nonchè la loro presentazione rispettivamente alle competenti Commissioni parlamentari per il parere e al Ministero per il controllo di legittimità e di merito.

Al fine di consentire ai giovani studiosi la necessaria preparazione scientifica per intraprendere il percorso della docenza, si precisano e si integrano le norme sul dottorato di ricerca, prevedendo anche l'iniziativa di enti pubblici o privati esterni all'università, pur sempre in convenzione con questa, cui rimane demandata la sanzione scientifica conclusiva.

Ai dottori di ricerca, ma anche ai giovani laureati in possesso di provate attitudini alla ricerca, le università possono conferire contratti di ricerca di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta.

Infine per l'accesso all'attuale ruolo dei ricercatori sono previsti regolamenti di ateneo, sul modello di quelli per il ruolo degli associati, ovviamente senza previa abilitazione nazionale, trattandosi di primo ingresso in una attività di ricerca e di partecipazione alla docenza, che prepara alle successive abilitazioni.

Un altro punto importante del presente disegno di legge è costituito dalla promozione della mobilità dei docenti, resa maggiormente necessaria dalla moltiplicazione degli atenei e dalla loro crescente autonomia. È opportuno che il docente compia un percorso di preparazione scientifica e didattica anche al di fuori della propria sede, in modo che l'esperienza presso altre università italiane o straniere lo arricchisca e nel contempo favorisca il fondamentale contatto con docenti e studenti di altro ambiente. In altri paesi europei è abbastanza diffusa - accanto alla mobilità degli studenti - quella dei docenti, incentivata anche da piccole università che offrono condizioni di ricerca e di remunerazione accademica assai appe-

tibili. L'art. 5 del presente disegno di legge fa pertanto divieto ai candidati a procedure di valutazione per il ruolo di associato o di ordinario di presentare domanda nella sede universitaria in cui prestano servizio: tale divieto non sussiste se il candidato ha al suo attivo almeno tre anni di attività di ricerca o di docenza presso altre università italiane o straniere. Anche in questo caso la norma può trovare applicazione distorta o essere aggirata, ma essa gradualmente spingerà i giovani aspiranti docenti a programmare sin dai loro primi passi un periodo di mobilità che gioverà ad essi ed all'intero sistema universitario. Per coloro che già oggi sono in servizio di ruolo, una disposizione transitoria consente di superare tale divieto purchè partecipino ad una procedura di valutazione bandita entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

In questo modo si vuole ovviare alle difficoltà oggettive nel cercare e trovare altra sede di insegnamento di chi ha programmato e realizzato il proprio percorso accademico in base alla legge preesistente.

Altra norma transitoria assicura gli atenei circa il mantenimento, sino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, della possibilità di conferire ai ricercatori ed alle categorie assimilate forme di docenza, quali supplenze e affidamenti, ai sensi della legge n. 341 del 1990. Analogamente si è inteso esplicitare, all'articolo 10, il fatto che il concorso già bandito per posti di professore associato e quelli che saranno banditi per posti di ricercatore nelle more dell'entrata in vigore del presente disegno di legge debbano essere svolti e condotti a termine secondo la normativa vigente al momento del bando.

Con la sottoposizione del presente testo all'esame dell'Assemblea, la Commissione ha inteso compiere una scelta che, pur tenendo conto dei limiti della compatibilità tra le varie proposte ad essa pervenute, consenta di operare in senso riformatore nell'ambito della docenza universitaria, co-

niugando insieme libertà, autonomia e rigore scientifico.

La Commissione è ben conscia che è necessario operare contestualmente in materia di stato giuridico dei docenti e di statuto e diritto allo studio degli studenti: nel primo settore non si è potuto qui operare la necessaria semplificazione e chiarificazione, nel rispetto dei diritti e delle competenze acquisite, delle numerose figure di operatori nella ricerca e nella docenza; per gli studenti è improrogabile una nuova attenzione, speculare a quella dei docenti, nel contesto dell'autonomia universitaria.

La Commissione pertanto auspica che in questo o nell'altro ramo del Parlamento vengano presto affrontati provvedimenti in ordine a questi essenziali argomenti e confida che nel frattempo il Senato approvi sollecitamente il presente disegno di legge, passo di per sè importante ma anche stimolatore di un più ampio rinnovamento e consolidamento di qualità dell'università italiana.

ALBERTO MONTICONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di
legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174, 1607 e su
emendamenti**

(Estensore: VILLONE)

15 gennaio 1997

La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al testo unificato e all'emendamento 1.7, proposti dal relatore.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 255, 931, 980, 1022, 1037, 1066, 1174, e 1607

(Estensore: MORANDO)

3 dicembre 1997

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che le norme di cui all'articolo 9, non comportando il collocamento fuori ruolo dei professori che stipulano i contratti presso altre università, bensì il mantenimento del posto in aspettativa senza assegni, non determinano la copertura di altri posti di ruolo e pertanto oneri di previdenza e quiescenza sul bilancio dello Stato; nonchè nel presupposto che ogni forma di affidamento e supplenza che dovesse attivarsi per effetto degli articoli 8 e 9 è assegnata a personale già in servizio di ruolo presso le università, con oneri da coprire nell'ambito di bilancio universitario e nel limite delle risorse pubbliche all'uopo destinate.

Rileva, pertanto, che non derivano variazioni di spesa o di entrata per il bilancio dello Stato.

su emendamenti al testo unificato

(Estensore: IULIANO)

22 gennaio 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo unificato, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 2.0.1, 6.7, 8.2 (limitatamente al comma 6), 8.14, 8.16, 9.8, 9.9, 9.10, 9.0.2, 9.0.3, 10.0.3, 8.6 e 10.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

Art. 1.

(Copertura dei posti di ruolo)

1. Le università con propri regolamenti disciplinano le modalità per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante nomina in ruolo ovvero trasferimento. Tali regolamenti prevedono procedure di valutazione comparativa, in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono stabilite, altresì, le modalità per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al presente articolo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero

ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al presente articolo sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

(Procedure per la nomina in ruolo)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:

a) l'indizione di specifici bandi per un numero determinato di posti, distinti per settori scientifico-disciplinari per i professori e per i ricercatori. L'ammissione alla valutazione comparativa per la copertura di posti di professore è riservata ai titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6;

b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi a maggioranza assoluta da parte di un organo collegiale composto per almeno il 40 per cento da professori di ruolo di altre università, anche straniere, appartenenti alla stessa area scientifica;

c) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa sotto il profilo didattico e scientifico, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;

d) i termini per l'espletamento della procedura e le relative forme di pubblicità.

Art. 3.

(Nomina in ruolo)

1. Le operazioni di valutazione dei candidati si concludono con la proposta di nomina in ruolo di uno di essi per ciascun posto indicato nel bando di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

2. La proposta è comunicata a tutti i candidati i quali, entro i 30 giorni successivi, possono presentare una istanza motivata al rettore, che nomina un apposito comitato per il riesame, costituito secondo modalità stabilite con i regolamenti di cui all'articolo 1.

3. Il comitato di cui al comma 2 può richiedere all'organo che ha effettuato la valutazione, entro i 30 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, il riesame della proposta, che viene confermata o modificata entro i 30 giorni seguenti a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il rettore, verificata la legittimità degli atti, nomina in ruolo il candidato proposto entro e non oltre 100 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Decorso inutilmente tale termine, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dal Ministro.

Art. 4.

(Trasferimenti e chiamate)

1. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e adeguate forme di pubblicità della procedura nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria.

2. I regolamenti di cui all'articolo 1 disciplinano altresì la chiamata di studiosi

eminenti che occupino analoga posizione in università straniere.

Art. 5.

(Mobilità dei docenti)

1. Fermo restando il requisito dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6, i professori, i ricercatori universitari e i candidati dipendenti da altre amministrazioni pubbliche possono concorrere a procedure di valutazione per la nomina a posti di ruolo di professore presso la sede nella quale prestano servizio, a condizione che abbiano prestato servizio di ruolo o a contratto, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, per almeno tre anni in altro ateneo, anche straniero.

Art. 6.

(Abilitazione scientifica)

1. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con uno o più decreti fissa le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica ai fini dell'ammissione alle valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario ed associato.

2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la fascia di professore ordinario ed associato;

b) le modalità per la formazione delle commissioni di abilitazione, di durata biennale, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni devono comunque essere composte, secondo l'ampiezza della comunità scientifica del settore interessato, da non meno di cinque e non più di

15 membri, eletti fra i componenti della comunità scientifica e non immediatamente rieleggibili. Il sistema di elezione dei commissari deve comunque prevedere forme di voto limitato da parte degli aventi diritto;

c) le incompatibilità durante il mandato della commissione, tra le quali quelle riconducibili allo stato di candidato in procedure di valutazione comparativa, di componente di uno degli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, o di membro del CUN;

d) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato;

e) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

f) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione e l'articolazione in sessioni, da tenersi con frequenza almeno annuale, dei lavori della commissione;

g) i criteri generali in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare e i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli;

h) i requisiti scientifici per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonché i criteri per l'utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, ove esistenti;

i) la maggioranza qualificata dei giudizi positivi richiesta per la dichiarazione di abilitazione, non inferiore ai due terzi;

l) che il candidato non possa presentarsi alle procedure di abilitazione nel medesimo biennio per più di due settori scientifico-disciplinari e che, dopo due giudizi negativi consecutivi nel medesimo settore scientifico-disciplinare, non possa ripresen-

tarsi alla procedura nel biennio immediatamente successivo.

3. L'abilitazione ha validità di 8 anni dal suo conseguimento e comunque fino alla conclusione della procedura in corso allo scadere del predetto termine.

4. In prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi al CUN entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorso 30 giorni dalla data di trasmissione, sono trasmessi, insieme al parere del CUN se espresso, al Parlamento per i prescritti pareri, che dovranno essere resi entro il termine previsto dai regolamenti parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati, nel limite di ulteriori 30 giorni.

Art. 7.

(Dottorato di ricerca)

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 4, nonché le convenzioni di cui al comma 3, in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro, adottato sentito il CUN e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. I corsi di dottorato possono essere attivati, mediante convenzione con l'università che rilascia il titolo, anche da soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee.

4. Con decreto rettorale è determinato annualmente il numero di laureati da am-

mettere a ciascun corso di dottorato, prevedendo per almeno la metà del numero dei dottorandi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico, l'esonero dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonchè l'attribuzione di borse di studio.

5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 4 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

6. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria e dei contratti di cui all'articolo 8, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 8.

(Contratti di diritto privato per attività di ricerca)

1. Le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari.

2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio pres-

so amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e della borsa di dottorato o dello stipendio.

3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Art. 9.

(Contratti di insegnamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in materia di professori a contratto, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 6 per lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca, con qualifica corrispondente alla fascia di professore universitario per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi, nonchè con corrispondenti garanzie in ordine alla libertà di insegnamento e di ricerca.

2. I contratti, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione, che non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati. Il titolare di contratto, in servizio presso amministrazioni pubbliche, ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni.

3. I professori e i ricercatori universitari che stipulano i contratti di cui al presente articolo sono posti in aspettativa senza assegni. Il periodo in oggetto è utile ai fini della progressione di carriera, nonché del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

4. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

5. All'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n.549, le parole: «non fondamentali o caratterizzanti» sono soppresse.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo bando di concorso, anche se abrogata dalla presente legge.

Art.11.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano a coloro i quali partecipano alle procedure di nomina in ruolo di cui all'articolo 2, bandite entro i primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i medesimi quattro anni può essere costituita più di una commissione di abilitazione di cui all'articolo 6 per ogni settore scientifico-disciplinare.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i corsi ufficiali conferiti ai ricercatori e ai professori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, per incarico, affidamento o supplenza, sono equiparati al servizio di ruolo o a contratto di cui all'articolo 5, ai sensi e

per gli effetti di cui al medesimo articolo. Allo stesso fine sono equiparate le attività didattiche svolte ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme vigenti in materia di concorsi universitari, nonchè le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.

2. Sono abrogati in particolare:

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 4, 21, da 41 a 49, 54, 55, 56, 57, 68, da 69 a 73;

b) nella legge 30 novembre 1989, n. 398, l'articolo 3 e, all'articolo 8, comma 3, le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge».

3. Restano escluse dall'abrogazione fino all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici attribuiti ai ricercatori medesimi.

DISEGNO DI LEGGE N. 255

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI ORIO ED ALTRI

—

Art. 1.

(Organico di Ateneo)

1. L'organico dei professori di ruolo di ogni Ateneo si articola in posti di professore di I fascia e posti di professore di II fascia. Tale organico viene stabilito dal Senato accademico in sede di redazione del programma di sviluppo dell'Ateneo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, o in altra motivata circostanza o disponibilità.

Art. 2.

(Concorsi a professore universitario di ruolo)

1. I concorsi a professore universitario di ruolo di I e di II fascia sono effettuati in due fasi:

- a) giudizio di idoneità nazionale;
- b) chiamata da parte delle Università.

Art. 3.

(Giudizi nazionali di idoneità)

1. I giudizi di idoneità sono banditi ogni due anni, ad anni alterni per ciascuna fascia e distinti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Possono partecipare alle sessioni di abilitazione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti fissati dal bando che non abbiano partecipato alla precedente sessione relativa alla stessa fascia e allo stesso settore scientifico-disciplinare.

2. Contestualmente al bando, il Consiglio universitario nazionale stabilisce per ogni settore scientifico-disciplinare i titoli valutabili dalle commissioni di idoneità, precisando il numero massimo di pubblicazioni presentabili. Ai fini della formazione del giudizio di idoneità, ciascun candidato può presentare un elenco ragionato di ulteriori pubblicazioni, di titoli accademici, di servizio, e, solo per l'idoneità alla II fascia, di certificazioni dell'attività didattica svolta.

3. Ciascuna commissione di idoneità è costituita, per la I fascia, da cinque professori ordinari, e per la II fascia, da tre professori ordinari e due professori associati, prevedendo un ugual numero di supplenti. L'elettorato passivo e attivo per la formazione della commissione compete ai professori del settore scientifico-disciplinare interessato. Nel caso in cui il numero di docenti di un settore sia insufficiente ad assicurare il numero richiesto di commissari, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, può nominare fino ad integrazione docenti di settore affine o professori universitari di settore uguale o affine di paesi dell'Unione europea.

4. La commissione deposita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, i criteri di giudizio adottati prima di procedere all'esame dei *curricula* dei candidati, ed è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi; in difetto, la commissione decade ed è automaticamente costituita una nuova commissione composta dai membri supplenti.

5. Costituiscono motivi di ineleggibilità al ruolo di commissario: l'aver presentato domanda per giudizio di idoneità nella stessa tornata concorsuale o in quella precedente; il far parte di altra commissione di concorso ancora attiva o l'aver fatto parte di commissione dello stesso tipo nella precedente tornata di giudizi di idoneità. Una deroga alla disposizione del

presente comma è ammessa nel caso di appartenenza a settori scientifico-disciplinari il cui numero di docenti non sia sufficiente ad assicurare il numero di commissari previsto dalla presente legge.

6. Al termine dei lavori la commissione di idoneità stila una lista di idonei, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, che mantiene la sua validità per i sei anni accademici successivi alla pubblicazione, ai fini della chiamata di cui all'articolo 4. Il Ministero rilascia a ciascun candidato copia conforme del giudizio individuale stilato dalla commissione, da presentare alle Università per le successive chiamate. Contro gli esiti dei giudizi di idoneità sono possibili ricorsi individuali, prodotti dagli interessati al Ministro entro 15 giorni dalla pubblicazione della lista in *Gazzetta Ufficiale*, nel merito del giudizio negativo attribuito dai commissari all'interessato, sui quali esprime parere obbligatorio il Consiglio universitario nazionale entro due mesi dal ricorso. Nei due mesi previsti la validità della lista è sospesa.

7. Candidati risultati idonei che non vengano chiamati dalle Università per l'intera durata di validità della lista di idoneità possono presentare domanda nelle successive tornate di giudizi di idoneità. Candidati riconosciuti idonei per il ruolo di professore di II fascia, anche se non chiamati dalle Università, possono presentare domanda di idoneità alle tornate concorsuali di I fascia.

Art. 4.

(Chiamata da parte delle Università)

1. Ciascuna Università, nella propria autonomia, sulla base della propria programmazione scientifica e didattica, nonchè delle risorse finanziarie disponibili, bandisce en-

tro il 31 marzo di ogni anno concorsi per la copertura dei posti vacanti di professore di ruolo di I e II fascia, per settori scientifico-disciplinari, indicando nel bando per ciascun ruolo le strutture scientifiche e didattiche di riferimento interessate, stabilite nei propri statuti.

2. La struttura di riferimento, entro il 31 luglio successivo, esamina i *curricula* e i giudizi individuali di idoneità presentati da candidati risultati idonei nelle tornate concorsuali nazionali di idoneità, avvalendosi del lavoro istruttorio di una commissione composta da tutti i docenti del settore scientifico-disciplinare presenti al suo interno, composta da non meno di tre membri; in difetto, la struttura interessata nomina docenti di settore affine. La struttura interessata delibera, nella composizione estesa fino alla fascia corrispondente interessata e con esclusione di altre componenti o rappresentanze, la chiamata dei candidati in numero pari ai posti disponibili.

Art. 5.

(Conferma nel ruolo di professore e valutazione periodica)

1. Dopo due anni di servizio, i professori sono sottoposti a conferma, che interviene su delibera del Consiglio di facoltà, previo parere vincolante del Consiglio del dipartimento di afferenza del docente e di una commissione costituita con i medesimi criteri di cui all'articolo 4, comma 2. La conferma nel ruolo è stabilita con decreto rettorale. In caso di esito sfavorevole, il docente può sottoporsi a giudizio di conferma dopo ulteriori due anni di servizio. In caso di ulteriore giudizio sfavorevole, l'interessato decade dal ruolo dei professori universitari.

2. La produttività scientifica dei professori universitari, unitamente ad una valutazione di qualità, efficacia ed efficienza del-

la didattica costituiscono parte integrante di una valutazione triennale della produttività degli Atenei, sulla base di criteri prefissati dal Consiglio universitario nazionale. Lo stesso Consiglio universitario nazionale, sulla base dei risultati della valutazione, propone al Ministro parametri correttivi per la destinazione di risorse agli Atenei.

Art. 6.

(Norme in materia di concorsi per ricercatore universitario)

1. I concorsi per ricercatore universitario sono banditi dalle Università per settore scientifico-disciplinare nell'ambito dei posti disponibili. La prova d'esame consiste in una prova scritta nonché nella valutazione dei titoli scientifici e nella loro discussione.

2. La commissione concorsuale è composta da un professore di ruolo di I fascia nominato dal Consiglio di facoltà e da un professore associato e da un ricercatore sorteggiati a cura dell'Università tra coloro che appartengono al medesimo settore scientifico-disciplinare.

3. Dopo due anni di servizio i ricercatori sono sottoposti a conferma. Tale conferma interviene su delibera del Consiglio di facoltà, previa valutazione dell'attività scientifica, didattica ed organizzativa da parte di una commissione di tre membri nominata dal medesimo organo.

4. In prima applicazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero conferisce alle Università una dotazione di 2.000 nuovi posti da ricercatore, di cui non meno del 50 per cento devono essere riservati dagli Atenei a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca in materia affine al settore scientifico-disciplinare interessato. Le affinità sono stabilite dal Senato accademico. A partire dalla seconda applicazione della presente legge, ciascun Ateneo può liberamente bandire concorsi da ricercatore, per settori

scientifico-disciplinari, su richiesta delle facoltà e dipartimenti, sulla base della propria disponibilità finanziaria o nell'ambito della dotazione nazionale di ruoli da ricercatore fornita dal Ministero. In sede di concorso per il ruolo di ricercatore, il titolo di dottore di ricerca in settore ritenuto attinente dalla commissione costituisce il 75 per cento del punteggio attribuibile ai titoli. A parità di punteggio finale, il titolo di dottore di ricerca costituisce elemento di priorità nella graduatoria.

Art. 7.

(Valutazione di efficienza delle Università)

1. Ogni tre anni viene disposta una valutazione dell'efficienza ed efficacia dei singoli Atenei, nelle sue articolazioni interne di facoltà e di dipartimenti.

2. La valutazione è effettuata riguardo alla didattica ed alla ricerca, su criteri prefissati dal Consiglio universitario nazionale in modo anche differenziato secondo le aree. Tali criteri debbono comunque comprendere l'entità della didattica effettuata e la qualità della medesima ed i risultati dell'attività di ricerca sia sotto il profilo quantitativo, che sotto il profilo qualitativo in relazione a *standards* internazionali.

3. I dati sulle attività delle Università sono trasmessi al Consiglio universitario nazionale.

4. In relazione ai risultati delle valutazioni, sono corrette le destinazioni delle risorse destinate agli Atenei. Il Consiglio universitario nazionale formula al riguardo le relative proposte al Ministro.

Art. 8.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme che contrastano con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 931

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Copertura dei posti di professore universitario ordinario ed associato e di ricercatore universitario di ruolo)

1. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario ordinario ed associato e di ricercatore universitario di ruolo, per i quali sussiste la relativa copertura finanziaria, le Università provvedono mediante concorso secondo procedure da determinarsi, nell'ambito della loro autonomia statutaria e regolamentare, in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Ai concorsi per professore universitario ordinario ed associato sono ammessi rispettivamente i professori universitari ordinari ed associati in servizio nelle Università italiane e i cittadini italiani e stranieri in possesso dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 5.

3. Ai concorsi di ricercatore universitario possono partecipare i ricercatori universitari in servizio nelle Università italiane, nonché i cittadini italiani e stranieri in possesso di adeguata qualificazione scientifico-professionale.

Art. 2.

(Procedure concorsuali: criteri per l'autonomia regolamentare delle Università)

1. Le Università disciplinano le procedure concorsuali con regolamento, approvato dagli organi competenti, secondo i propri statuti. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) l'indizione di specifici bandi per numero determinato di posti e per settori scientifico-disciplinari;

b) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni di concorso, la cui composizione deve comunque comprendere membri esterni all'Ateneo;

c) la individuazione dei membri esterni mediante sorteggio, che garantisca adeguata pubblicità delle operazioni, nell'ambito dei professori di ruolo ordinari ed associati del settore scientifico-disciplinare per il quale il concorso è bandito ed eventualmente di settori affini;

d) i termini per l'espletamento dei concorsi, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari;

e) le forme di pubblicità dei lavori della commissione, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

f) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare, ivi comprese le modalità di accertamento delle capacità didattiche e della professionalità del candidato, nonché le modalità di individuazione dei titoli e delle pubblicazioni e della loro valutazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato in conformità alle procedure previste dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il controllo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche nella forma della richiesta motivata di riesame, è limitato ai soli profili di legittimità.

Art. 3.

(Procedure concorsuali: disposizioni comuni)

1. Il Rettore, esperito il controllo di legittimità degli atti, approva con decreto gli atti di ciascun concorso e nomina il vincitore.

2. Il vincitore di concorso è assunto in servizio dall'Università che ha bandito il concorso, ove è tenuto a permanere per almeno tre anni accademici consecutivi.

Art. 4.

(Mobilità dei docenti)

1. I professori universitari ordinari ed associati e i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 5 possono concorrere solo per posti banditi da Ateneo diverso da quello di appartenenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai concorsi per trasferimenti all'interno dell'Ateneo.

Art. 5.

(Abilitazione scientifica per l'ammissione ai concorsi a posti di professore universitario ordinario ed associato)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina con uno o più decreti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per l'ammissione ai concorsi a posti di professore universitario ordinario ed associato.

2. I decreti di cui al comma 1 devono comunque prevedere:

a) l'articolazione delle procedure di cui al comma 1 distintamente per la fascia di professore ordinario ed associato e per settori scientifico-disciplinari;

b) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni di abilitazione, assicurando in ogni caso l'elettività dei componenti, la loro esclusiva appartenenza alla comunità scientifica nazionale e internazionale,

la durata biennale e la non rinnovabilità del mandato;

c) i termini entro i quali le commissioni devono esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari;

d) le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, compresi i giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;

e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di valutazione;

f) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali le commissioni sono tenute ad operare, ivi comprese le modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e la loro valutazione;

g) le determinazioni di requisiti scientifici e professionali minimi per l'ammissione al giudizio di abilitazione, nonché dei criteri per l'utilizzazione, ai fini della valutazione dei titoli, di indicatori riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Art. 6.

(Posti aggiuntivi per il dottorato di ricerca)

1. In aggiunta ai posti per corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 70, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le Università possono istituire ulteriori posti con relative borse di studio, i cui oneri sono a carico del bilancio delle medesime Università.

2. Gli oneri per i posti di cui al comma 1 possono essere coperti anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle Università.

3. È in facoltà delle Università istituire posti non coperti da borse di studio fino ad un numero pari a quelli coperti dalle borse di studio.

Art. 7.

(Contratti di diritto privato per attività di ricerca)

1. Le Università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai possessori di *curriculum* scientifico o professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca o del titolo di dottorato di ricerca.

2. I contratti stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Il contratto è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e della borsa di dottorato o dello stipendio.

3. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 8.

(Contratti di insegnamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di professori a contratto, le Università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato con i titolari dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 5 per lo svolgimento di attività di insegnamento e di ricerca, con qualifica corrispondente alla fascia di professore universitario per la quale hanno conseguito l'abilitazione per l'ammissione ai concorsi.

2. I contratti, di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, stabiliscono obblighi e retribuzione. Quest'ultima non può comunque eccedere il trattamento in atto rispettivamente per i professori di ruolo ordinari ed associati. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto senza corresponsione di assegni.

3. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

4. All'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «non fondamentali o caratterizzanti» sono soppresse.

Art. 9.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme vigenti in materia di concorsi universitari, nonché le altre disposizioni incompatibili con le norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 980

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERA ED ALTRI

—

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari è demandato alla competenza delle singole università le quali operano nel rispetto dei principi generali fissati dalla presente legge.

2. La nomina in ruolo e l'affidamento di incarichi temporanei di docenza per i professori di prima e di seconda fascia, nonché l'affidamento di incarichi di ricercatore, spettano alle università sulla base delle procedure di cui agli articoli 7 e 11.

3. Possono esercitare la docenza universitaria, anche a tempo determinato, esclusivamente coloro che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'articolo 2.

4. Le università possono autonomamente determinare i livelli di retribuzione per i docenti di ruolo e a tempo determinato e per i ricercatori, sulla base delle procedure di cui all'articolo 10.

Art. 2.

(Idoneità alla docenza)

1. L'idoneità alla docenza universitaria di prima e seconda fascia è riconosciuta attraverso un giudizio di idoneità per ciascun settore scientifico disciplinare.

2. Entro la scadenza del termine di cui al comma 3, i soggetti in possesso del titolo di idoneità alla docenza universitaria possono essere nominati in ruolo o incaricati a tempo determinato dalle singole università.

3. La validità dell'idoneità alla docenza universitaria conseguita ai sensi della presente legge è riconosciuta sino al sesto an-

no successivo al conseguimento e comunque sino all'espletamento della prima sessione per il giudizio di idoneità successiva allo scadere del predetto termine.

4. La scadenza della validità dell'idoneità non si produce se entro il termine di cui al comma 3 è intervenuto un provvedimento di nomina in ruolo o di affidamento di un incarico temporaneo di docenza per una durata di almeno due anni accademici consecutivi.

Art. 3.

(Giudizi di idoneità)

1. Il giudizio per il conseguimento dell'idoneità alla docenza universitaria è organizzato per ciascuna fascia e per ciascun settore scientifico-disciplinare su base nazionale e con periodicità triennale.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, indice con propri decreti le sessioni per i giudizi di idoneità.

3. Ai giudizi di idoneità alla docenza universitaria non possono partecipare coloro che siano stati dichiarati non idonei per due volte ad un giudizio di idoneità di qualunque settore scientifico-disciplinare e per il medesimo livello.

Art. 4.

(Commissioni per i giudizi di idoneità)

1. Le commissioni per i giudizi di idoneità alla docenza universitaria dei professori di prima e seconda fascia sono composte da cinque professori ordinari di ruolo, eletti per ciascun settore scientifico-disciplinare secondo le procedure di cui al comma 4.

2. Le commissioni durano in carica tre anni.

3. I membri delle commissioni non sono immediatamente rieleggibili, anche per

commissioni relative ad altri livelli di docenza ovvero ad altri settori scientifico-disciplinari.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, emana un proprio decreto per disciplinare:

a) il sistema di elezione dei commissari, il quale deve prevedere comunque l'espressione di non più di una preferenza da parte degli aventi diritto;

b) i criteri di ammissione dei candidati e dei titoli valutabili;

c) le modalità di pubblicità dei bandi e dei lavori delle commissioni;

d) i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;

e) i tempi massimi di espletamento delle procedure.

Art. 5.

(Incarichi di docenza)

1. Per sopperire alle proprie esigenze didattiche, le università possono affidare incarichi temporanei di docenza di prima e seconda fascia a coloro che siano in possesso dell'idoneità alla docenza universitaria di cui all'articolo 2 per livello e settore scientifico-disciplinare corrispondente.

2. L'incaricato di docenza che sia in servizio presso pubbliche amministrazioni ha il diritto al mantenimento del posto.

3. Gli incarichi di docenza presso la medesima università non possono superare la durata complessiva di cinque anni per la medesima fascia indipendentemente dalla disciplina oggetto dell'incarico.

Art. 6.

(Cattedre speciali)

1. Le università possono istituire cattedre speciali per professori di prima e seconda fascia finanziate, anche in parte, da enti pubblici, fondazioni o soggetti privati.

2. Per la nomina dei docenti-titolari delle suddette cattedre le università si attengono alle procedure ordinarie di nomina dei docenti di cui agli articoli da 7 a 9.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disciplina con proprio regolamento i criteri e le modalità cui devono attenersi le università per l'istituzione delle cattedre speciali.

Art. 7.

(Procedure di nomina e di affidamento degli incarichi)

1. Il Senato accademico, sulla base delle esigenze manifestate dalle singole Facoltà, delibera, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il numero dei posti da ricoprire mediante nomina in ruolo ovvero mediante affidamento di incarichi di docenza di ricerca a tempo determinato.

2. La nomina in ruolo e l'affidamento degli incarichi è di competenza dei Consigli di Facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari di ruolo, i quali deliberano a maggioranza assoluta.

3. Per la valutazione delle prove e dei titoli, il Consiglio di Facoltà si avvale di un comitato composto da cinque docenti ordinari di ruolo appartenenti anche ad altri Atenei.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Senato accademico di ciascun Ateneo approva un regolamento di attuazione della presente legge contenente le modalità di pubblicità degli avvisi relativi ai procedimenti di no-

mina e di affidamenti di incarichi, la tipologia e le modalità di espletamento delle procedure di selezione.

5. Il regolamento di cui al comma 4 deve essere inviato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale entro sessanta giorni lo approva ovvero richiede, formulando specifiche proposte di modifica, il riesame dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento si intende approvato.

6. Il Senato accademico può accogliere i rilievi motivati formulati dal Ministro o riapprovare il regolamento a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, entro sessanta giorni dalla comunicazione dei rilievi da parte del Ministro. Decorso inutilmente tale termine, i rilievi del Ministro si intendono accolti.

Art. 8.

(Incompatibilità)

1. I professori ordinari, i quali abbiano fatto parte di una commissione che abbia valutato l'idoneità alla docenza universitaria di uno dei candidati, devono astenersi dalle procedure di nomina in ruolo o di affidamento dell'incarico temporaneo.

2. Analoga incompatibilità sussiste per i docenti componenti della commissione di garanzia di cui all'articolo 9, la quale potrebbe essere chiamata a decidere sui ricorsi presentati sulle deliberazioni di nomina o di affidamento degli incarichi.

Art. 9.

(Commissione di garanzia)

1. Avverso le deliberazioni dei Consigli di Facoltà di nomina in ruolo dei docenti di prima e seconda fascia è ammesso ricorso amministrativo ad una commissione di garanzia.

2. La commissione di garanzia è composta per ciascun settore scientifico-disciplina-

re da tre docenti di prima fascia fuori ruolo per anzianità, eletti contestualmente alla commissione di cui all'articolo 4.

3. All'elezione della commissione si procede contestualmente all'elezione della commissione per i giudizi di idoneità di cui all'articolo 4. All'elezione prendono parte i docenti di ruolo o incaricati di prima e seconda fascia ed i ricercatori, i quali possono esprimere una sola preferenza. I componenti della commissione sono rieleggibili.

4. La commissione di garanzia può chiedere al Consiglio di Facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, il riesame delle deliberazioni impugnate.

5. Il Consiglio di Facoltà, nella composizione ristretta ai soli docenti ordinari, può rinnovare la procedura contestata ovvero confermare, a maggioranza dei tre quinti, la precedente deliberazione.

Art. 10.

(Autonomia contrattuale)

1. Le università nell'esercizio della propria autonomia possono deliberare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, di riconoscere una speciale indennità, anche temporanea, ad alcuni fra i docenti di prima e seconda fascia in relazione alla particolare rilevanza della disciplina oggetto della docenza ed ai particolari meriti didattici e scientifici dei docenti.

Art. 11.

(Ricercatori)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità di ricerca le università affidano incarichi di ricercatore. Gli incarichi di ricercatore sono a tempo determinato e della durata massima di quattro anni.

2. L'affidamento degli incarichi di ricercatore spetta al Consiglio di Facoltà, nella composizione ristretta ai soli docenti

ordinari di ruolo, il quale delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. Per la valutazione delle prove e dei titoli ai fini dell'affidamento dell'incarico, il Consiglio di Facoltà si avvale di un comitato interno formato da cinque docenti ordinari di ruolo appartenenti alla medesima Facoltà.

4. Allo scadere del termine finale dell'incarico di ricercatore il Consiglio di Facoltà, nella composizione ristretta ai soli docenti di ruolo, può deliberare, sulla base di una valutazione dei risultati scientifici raggiunti dal ricercatore, un rinnovo per non più di tre anni non ulteriormente prorogabili.

5. Con regolamento approvato dal Senato accademico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di ammissione alla selezione dei ricercatori, il numero e la tipologia delle prove da sostenere, i titoli ammissibili, i criteri di valutazione, le modalità di pubblicazione dei bandi, le procedure per la proroga degli incarichi.

6. I ricercatori in servizio presso le università italiane alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati in un ruolo speciale ad esaurimento.

Art. 12.

(Dottorati di ricerca)

1. Le università istituiscono i dottorati di ricerca con regolamento approvato dal Senato accademico entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Facoltà e i Dipartimenti interessati.

2. Annualmente, con decreto del Rettore, sono determinati il numero massimo di laureati ammessi ai dottorati e l'importo delle tasse di iscrizione.

3. Il Senato accademico può disporre l'istituzione di borse di studio per il pagamento delle tasse di iscrizione e delle spese di mantenimento ai dottorati di ricerca, riservate agli studenti più meritevoli. Agli oneri derivanti dall'istituzione delle suddette borse di studio le università fanno fronte con le risorse trasferite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a compensazione del mancato pagamento delle attuali indennità spettanti ai dottorandi di ricerca, nonché con ulteriori disponibilità di bilancio, donazioni di enti pubblici, fondazioni o soggetti privati.

4. Il Senato accademico con proprio regolamento disciplina l'ammissione al dottorato, la durata minima e massima e il programma degli studi, l'assegnazione e la revoca delle borse di studio, il conferimento del titolo del dottorato di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE N. 1022

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BERGONZI

—

Art. 1.

(Ruolo dei docenti universitari)

1. Il ruolo dei docenti universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari;
- b) ricercatori.

2. Le norme di cui alla presente legge assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e dei ricercatori, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I docenti di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

Art. 2.

(Pianta organica del personale docente universitario)

1. Con cadenza triennale e, in prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con decreto, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, la pianta organica del personale docente dell'università dello Stato.

2. Il numero totale e la distribuzione dei docenti universitari sono stabiliti con legge dello Stato, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, sulla base delle mo-

tivate richieste dei Senati accademici, i quali formulano tali richieste in considerazione delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica espresse rispettivamente dai consigli dei corsi di laurea e dai consigli dei dipartimenti. Il numero totale dei docenti non deve essere inferiore al rapporto di uno a venti rispetto alla media nazionale degli studenti iscritti nell'università nell'ultimo triennio. Il rapporto numerico tra gli appartenenti alle due fasce di docenza di cui all'articolo 1 non è stabilito in modo costante, in considerazione dei criteri di accesso alle fasce superiori, di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 3.

(Criteri per la distribuzione dei docenti per sedi universitarie e per aree disciplinari)

1. La distribuzione dei docenti universitari per le due fasce nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari è deliberata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cadenza triennale, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, in base ai seguenti parametri:

a) il rapporto numerico tra i docenti e la media degli iscritti dell'ultimo triennio non può superare per nessun Ateneo, il rapporto uno a trenta nè essere inferiore al rapporto uno a dieci;

b) l'assegnazione dei docenti per le diverse aree disciplinari deve avvenire sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo triennio;

c) una aliquota del 25 per cento dei posti disponibili può essere attribuita, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali venga riconosciuto il carattere di rilevante interes-

se per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

d) il numero dei ricercatori della pianta organica di ciascun ateneo e di ciascuna area disciplinare non può essere superiore ad un terzo del totale dei docenti.

Art. 4.

(Procedure di accesso alla prima fascia della docenza)

1. L'accesso alla prima fascia della docenza avviene, di regola, per concorso abilitante nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

Art. 5.

(Impegni didattici dei docenti universitari)

1. Tutti i professori ordinari e ricercatori devono assicurare per le attività didattiche la loro presenza per non meno di 250 ore annuali e sono tenuti altresì a garantire la loro presenza per non meno di ulteriori 100 ore annuali per le attività di cui all'articolo 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ciascun docente può scegliere di svolgere attività professionale e di consulenza, anche continuativa, esterna, e può assumere incarichi retribuiti. Chi opera questa scelta è escluso da qualsiasi elettorato passivo. Ai docenti che non scelgono di svolgere attività esterna all'università è consentito lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche al di fuori dei compiti istituzionali purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

Art. 6.

(Titolarità di insegnamento nei raggruppamenti universitari)

1. La chiamata o il trasferimento avviene per i rispettivi raggruppamenti per i quali i candidati risultano vincitori di concorso giudicati abilitati. L'assegnazione delle singole discipline ad uno o più docenti viene deliberata dai consigli dei corsi di laurea, di intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento competenti, per ogni anno accademico.

2. Gli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea vanno ricoperti dai professori ordinari e dai ricercatori.

3. Il numero dei docenti appartenenti ad un raggruppamento può essere superiore al numero dei corsi di insegnamento.

Art. 7.

(Verifica periodica dell'attività scientifica e didattica del docente)

1. Il docente universitario è tenuto a presentare ogni tre anni ai consigli di corso di laurea e di dipartimento a cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico e didattico svolto nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso la facoltà di appartenenza e resi consultabili.

2. I consigli di corso di laurea e di dipartimento esprimono una valutazione rispettivamente sull'attività didattica e su quella scientifica svolta dal docente.

Art. 8.

(Funzioni e compiti dei ricercatori)

1. I compiti didattici e scientifici dei ricercatori confermati sono gli stessi previsti per i professori ordinari e sono svolti ed attribuiti con le stesse modalità.

Art. 9.

(Stato giuridico dei ricercatori universitari)

1. Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato dalle stesse norme relative ai professori ordinari.

Art. 10.

(Congedi, aspettative e disciplina)

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le stesse norme previste per i professori ordinari.

Art. 11.

(Ricercatori medici)

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziali assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale, l'assunzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

Art. 12.

(Commissioni per il conseguimento del titolo di dottori di ricerca e per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio)

1. Le commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono costituite da tre membri, di cui due professori ordinari ed un ricercatore,

estratti a sorte dalla rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo disciplinare.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 14.

(Reclutamento dei ricercatori)

1. Possono accedere ai concorsi abilitanti nazionali per ricercatore i dottori di ricerca o candidati provvisti di titoli equivalenti di specializzazione oppure insegnanti di ruolo nella scuola secondaria forniti di specializzazione *post laurea*. I ricercatori vincitori di concorso possono essere inquadrati a domanda nei posti liberi presso le università che in autonomia ne esercitano la chiamata. I vincitori di concorso abilitati e senza posto vengono inseriti in graduatorie nazionali di idoneità da cui le università possono attingere nel triennio intraconcorsuale. I componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre membri associati o ordinari di cui due ordinari ed un ricercatore. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati si provvede mediante sorteggio.

2. I concorsi sono banditi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento per il quale il candidato si presenta, e in un giudizio su eventuali titoli scientifici compresi i titoli richiesti per l'ammissione.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti del concorso.

Art. 15.

(Accesso dei ricercatori alla fascia degli ordinari)

1. Ogni tre anni viene bandito un concorso nazionale per l'accesso alla fascia degli ordinari. Gli organici sono determinati in base alla programmazione dei bisogni degli Atenei e devono prevedere una quota di incremento del fabbisogno per il triennio intraconcorsuale. A tale contesto possono accedere i ricercatori in ruolo da almeno sei anni, per una quota pari ad almeno il 60 per cento dei posti disponibili.

2. Per la quota restante dei posti di cui al comma 1 possono concorrere candidati esterni oltre che ricercatori già abilitati.

3. I componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre professori ordinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

4. I candidati di cui il comma 1 e 2 che risultano vincitori, non chiamati dalle università, vengono immessi in graduatorie nazionali di abilitati alla fascia degli ordinari e possono essere chiamati dalle università nel triennio intraconcorsuale.

Art. 16.

(Copertura dei posti vacanti)

1. I consigli di facoltà sono tenuti a ricoprire entro il 30 settembre di ogni anno i posti in organico resisi vacanti.

Art. 17.

(Dottorato di ricerca)

1. Il titolo di dottorato di ricerca è valutabile anche ai fini dei concorsi dell'amministrazione pubblica.

Art. 18.

(Accesso alle figure ed ai ruoli universitari)

1. L'accesso alle figure ed ai ruoli universitari dell'università italiana è consentito anche ai cittadini non italiani.

Art. 19.

(Disposizione finale)

1. Restano in vigore le disposizioni di legge non incompatibili con la presente legge o concernenti materie da essa non espressamente disciplinate.

DISEGNO DI LEGGE N. 1037

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MILIO

—

Art. 1.

*(Istituzione del ruolo unico
dei professori universitari)*

1. È istituito il ruolo unico dei professori universitari, nel quale, in sede di prima applicazione della presente legge, sono inquadrati i professori universitari di ruolo della prima fascia (ordinari), come definita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i professori universitari di ruolo della seconda fascia (associati), come definita dal predetto articolo, i quali abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità giuridica nel ruolo non inferiore a nove anni. I professori di ruolo di prima e di seconda fascia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non volessero transitare nel ruolo unico dei professori universitari, mantengono *ad personam*, la qualifica e lo stato giuridico di appartenenza, nonché il trattamento economico in godimento.

2. I professori associati in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato l'anzianità richiesta dal comma 1 conservano la posizione in ruolo e lo stato giuridico ed economico in godimento e maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori universitari nella sede universitaria di appartenenza all'atto del raggiungimento di detta anzianità. La fascia dei professori associati e, pertanto, trasformata in contingente ad esaurimento.

3. Le Università, effettuate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni di inquadramento di cui al comma 1, determinano entro i successivi sei mesi l'organico dei professori del ruolo unico, globalmente e per ogni settore scientifico disciplinare, tenendo anche conto dei posti di ruolo ancora ricoperti da professori di prima e di seconda fascia.

4. Lo stato giuridico dei professori universitari del ruolo unico è disciplinato, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni e integrazioni. La progressione economica nel ruolo unico dei professori universitari è determinata dalle disposizioni già vigenti per i professori ordinari. Sono abrogati gli articoli 6, 16, 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle di cui alla presente legge.

5. In tutte le leggi, le espressioni: «professore universitario ordinario» e «professore universitario associato», sono sostituite dalla seguente: «professore universitario di ruolo».

6. Ferma restando l'unicità della qualifica dei professori universitari del ruolo unico così come definita nei commi da 1 a 5, le università, qualora lo richiedano specifiche esigenze organizzative di strutture didattico scientifiche, riservano l'esercizio di funzioni di direzione e di coordinamento a professori selezionati in virtù di criteri stabiliti dagli statuti, basati sui meriti acquisiti e sui risultati raggiunti in attività didattico-scientifiche, in compiti organizzativi interni e nella partecipazione agli organi collegiali e di governo degli Atenei, e, a parità di merito, sull'anzianità di ruolo.

Art. 2.

(Promozione e verifica della produzione scientifica del professore di ruolo)

1. Il professore universitario di ruolo è tenuto a presentare ogni cinque anni al Consiglio di Facoltà a cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del quinquennio stesso, corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso il Dipartimento o l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.

2. Il Consiglio di Facoltà procede alla verifica dell'attività scientifica del professore e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al Senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'Ateneo per la ricerca.

3. Le relazioni sul lavoro scientifico svolto, sia quelle individuali sia quelle collettive predisposte dalle Facoltà universitarie e dagli Atenei, vengono tutte pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

(Bandi di concorso per l'accesso al ruolo unico

dei professori universitari)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», bandisce concorsi pubblici nazionali per il reclutamento dei professori universitari del ruolo unico. I concorsi sono banditi di norma ogni tre anni. Il Ministro in presenza di specifiche esigenze, può, sentito il Consiglio universitario nazionale, bandire i concorsi a scadenze più brevi.

2. I posti di professore universitario del ruolo unico previsti dall'organico di ciascun Ateneo, che non siano coperti entro un

triennio dalla vacanza mediante chiamata ovvero per trasferimento, sono soppressi e viene corrispondentemente ridotto l'organico di Ateneo.

3. L'albo degli idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo unico, di cui al successivo articolo 4, può essere utilizzato anche per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla emanazione del bando di concorso.

Art. 4.

(Reclutamento dei professori universitari del ruolo unico)

1. Il reclutamento dei professori universitari del ruolo unico avviene mediante concorso pubblico nazionale di idoneità per titoli scientifici e, quando ricorrano, per titoli didattici.

2. Le commissioni giudicatrici nel concorso per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di professore universitario del ruolo unico sono costituite da tutti i professori universitari del ruolo unico, nonché dai professori ordinari ancora in servizio o fuori ruolo, afferenti al settore scientifico-disciplinare di pertinenza. Qualora i commissari risultassero, per un settore scientifico-disciplinare, in numero inferiore a dieci, il Ministro ne integra il numero con professori universitari del ruolo unico o di professori ordinari in servizio o fuori ruolo di settore scientifico-disciplinare strettamente affine scelti mediante sorteggio.

3. I candidati, che possono partecipare al concorso per un solo settore scientifico-disciplinare per ciascuna tornata concorsuale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale*, con il concorso finanziario dell'Università di eventuale appartenenza, rimettono le loro pubblicazioni, un *curriculum vitae* e, se ricercatori universitari, un attestato della Facoltà di appartenenza sull'attività didattica svolta a tutti i componenti la commissione giudica-

trice di pertinenza, così come prevista nel comma 2. Con regolamento da emanare da parte del Ministro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di deposito e invio dei titoli da parte dei candidati.

4. Il giudizio di ciascun commissario, da formularsi individualmente al di fuori di ogni visione collegiale e da prodursi entro sei mesi dalla pubblicazione del bando concorsuale, verte sulla produzione scientifica, sull'eventuale attività didattica e sul *curriculum* di ciascun candidato, nonché su ogni altro eventuale titolo presentato. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Al giudizio analitico deve fare seguito un giudizio sintetico, in cui il commissario esprime in modo netto ed inequivoco il suo giudizio circa l'idoneità scientifica ed, eventualmente, didattica del candidato.

5. I giudizi di cui al comma 4 sono individualmente rimessi, nel successivo termine di trenta giorni, al Ministro il quale, nel termine dei successivi novanta giorni provvede ad inserire negli albi di idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo unico di cui al comma 6, i candidati che abbiano ricevuto la maggioranza assoluta di giudizi positivi. Il Ministro provvede, altresì, a definire una graduatoria degli idonei sulla base del numero di giudizi positivi ricevuti da ciascun candidato. I giudizi formulati dai singoli commissari sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

6. Sono istituiti albi nazionali di idonei alle funzioni di professore universitario del ruolo unico articolati per singoli settori scientifico-discipli-

nari, in cui sono inseriti, in rigoroso ordine cronologico e sulla base della graduatoria di merito di cui al comma 5 e, in caso di parità, sulla base della progressa anzianità in ruolo e, ancora in caso di parità, sulla base dell'anzianità anagrafica, i candidati dichiarati idonei ai sensi del medesimo comma 5. Da tali albi le Facoltà universitarie effettuano le chiamate, sulla base dei rispettivi piani quadriennali di sviluppo e delle esigenze di copertura di posti in organico, per la copertura dei posti disponibili di professore universitario del ruolo unico, nel rigoroso rispetto dell'ordine di priorità di ciascun albo. Effettuata la chiamata, l'idoneo che accetta viene inquadrato, con decreto con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inquadramento, nel ruolo unico dei professori universitari per il settore scientifico-disciplinare di pertinenza. L'iscrizione all'albo degli idonei non comporta decadenza e rimane costante anche in caso di rifiuto, da parte dell'iscritto, della chiamata della Facoltà. L'iscrizione, inoltre, non comporta alcun diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori universitari fino alla chiamata da parte di una Facoltà e alla successiva nomina.

Art. 5.

(Disposizioni sui concorsi a ricercatore universitario)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ricercatore delle Università sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, ed in particolare:

a) da due professori di ruolo, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio di Facoltà fra i docenti afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso;

b) da due professori di ruolo, di cui uno effettivo e uno supplente, e da due ricercatori, di cui uno effettivo e uno supplente, estratti a sorte tra tutti i professori e ricercatori di ruolo afferenti al settore scientifico-disciplinare cui inerisce il concorso.

2. Il titolo di dottore di ricerca è valutato nei concorsi per ricercatore nelle Università con un punteggio pari al 50 per cento di quello complessivo a disposizione della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli scientifici e didattici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

3. Restano ferme, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a posti di ricercatore universitario.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie, finanziarie e di coordinamento)

1. Sono portati a compimento, secondo le norme previste nei bandi, i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 12, comma 6, della legge

19 novembre 1990, n. 341, sono soppresse le parole: «di norma».

3. Fermo restando che sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi in materia di università.

4. Non si applicano al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Nella predisposizione del bilancio annuale le Università determinano la quota da destinare per l'anno accademico successivo a spese per il personale docente, tenendo anche conto degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori universitari di prima e di seconda fascia nel ruolo unico dei professori universitari. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento degli attuali professori di ruolo nel ruolo unico, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere, su richiesta, coperti utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle Università di cui al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1066

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARTELLI

—

Art. 1.

(Bandi di concorso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, con proprio decreto ogni tre anni, entro il 31 dicembre, concorsi per il conferimento dei giudizi di piena maturità scientifica ai fini delle nomine dei professori universitari di prima fascia e per il conferimento dei giudizi di idoneità scientifica e didattica ai fini della nomina dei professori di seconda fascia.

Art. 2.

(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia di professori ordinari)

1. Per l'accesso ai posti di professore ordinario sono costituite, per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da cinque professori ordinari.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti della medesima fascia di discipline ricomprese nei settori per i quali è bandito il concorso. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti; a parità di voti prevale l'anzianità di ruolo e a parità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

3. Il professore più anziano di ruolo assume le funzioni di presidente e quello meno anziano di ruolo le funzioni di segretario. Le commissioni giudicatrici operano nella sede che sarà indicata dal Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella *Gazzetta Ufficiale* in cui saranno pubblicate le stesse commissioni giudicatrici e concludono i loro lavori entro dodici mesi dalla data della loro prima convocazione.

4. Entro e non oltre novanta giorni dalla nomina, il presidente dovrà convocare, a pena di decadenza, gli altri componenti. Nei successivi centottanta giorni la commissione dovrà ultimare i lavori, depositando una relazione di maggioranza ed una di minoranza, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati. Qualora la commissione, anche a maggioranza dei suoi componenti, non concluda i lavori entro tale termine, sarà dichiarata decaduta di diritto e sostituita con coloro che abbiano riportato il maggiore numero di voti dopo i primi eletti. Coloro che sono risultati assenti, senza giustificato motivo, per due volte alla riunione della commissione decadono da componenti della stessa e sono sostituiti.

5. La sostituzione dei componenti della commissione, da qualunque causa determinata, avviene mediante nomina di coloro che seguono nella scrutinio di elezione.

6. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima in base ai quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici. Tali criteri dovranno essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

7. La valutazione del *curriculum* scientifico dei singoli candidati dovrà articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati da ciascun candidato, nonché della rilevanza degli altri titoli

posseduti, suffragata da oggettivi riscontri. È in facoltà della commissione assegnare un eventuale punteggio a ciascun candidato, ripartito sulla base degli anzidetti titoli.

8. Il giudizio conclusivo di piena maturità dovrà risultare coerente con i criteri di massima prescelti e con le valutazioni espresse sui singoli aspetti della personalità del candidato.

9. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

10. Le commissioni formulano una lista pubblica e nazionale di maturi.

11. Le facoltà potranno provvedere alla copertura dei posti resi disponibili mediante motivata chiamata dei maturi formulata con riferimento alle obiettive esigenze che si intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate, tenuto conto dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici su ciascun maturo.

12. Il giudizio di piena maturità scientifica ha validità triennale e costituisce titolo esclusivamente per la chiamata nelle università; i candidati che entro il triennio non risultino chiamati da alcuna facoltà, perdono titolo alla nomina ed alla conseguita maturità.

Art. 3.

(Commissioni di concorso per l'accesso alla fascia di professori associati)

1. Per l'accesso ai posti di professore associato sono costituiti, per ciascun settore disciplinare, previa elezione e con esclusione di qualsiasi sorteggio, commissioni nazionali composte da tre professori ordinari e due professori associati.

2. Per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo, la costituzione ed il funziona-

mento delle commissioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, fatta eccezione per le preferenze che sono limitate ad un solo nominativo, rispettivamente, per la componente degli ordinari e degli associati.

3. Le commissioni sono tenute a formulare i criteri di massima in base ai quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli didattici e scientifici dei singoli candidati. Tali criteri dovranno essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

4. La valutazione del *curriculum* scientifico e didattico dei singoli candidati dovrà articolarsi mediante una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e dall'attività didattica svolta. È in facoltà della commissione assegnare un eventuale punteggio a ciascun candidato, ripartito sulla base degli anzidetti titoli.

5. Per lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Il giudizio conclusivo di idoneità didattica e scientifica dovrà risultare coerente con i criteri di massima prescelti e con le valutazioni espresse sui singoli aspetti della personalità del candidato.

7. Le commissioni formulano una lista pubblica e nazionale di idonei.

8. Le facoltà potranno provvedere alla copertura dei posti resi disponibili mediante motivata chiamata degli idonei formulata con riferimento alle obiettive esigenze che si intendono soddisfare nelle aree didattiche e scientifiche interessate, tenuto conto dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici su ciascun idoneo.

9. Il giudizio di idoneità didattica e scientifica ha validità triennale e costituisce titolo esclusivamente per la chiamata nelle università; i candidati che entro il triennio non risultino chiamati da alcuna facoltà perdono titolo alla nomina ed alla conseguita idoneità.

Art. 4.

(Norme comuni)

1. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari ed associati.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

3. Coloro che sono stati membri di commissioni non possono comunque far parte

delle commissioni per la tornata immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi settori disciplinari.

4. Per la formazione di commissioni per settori disciplinari, cui afferisce un numero di docenti inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà su conforme parere del Consiglio universitario nazionale i settori disciplinari affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo esame di legittimità dei criteri di massima e dei giudizi sui singoli candidati, sono approvate le liste degli idonei.

6. La nomina dei professori ordinari ed associati è disposta, sulla base delle delibere delle facoltà, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1174

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAMPUS ED ALTRI

Art. 1.*(Docenza universitaria)*

1. L'attività di docenza universitaria è svolta dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari e dai professori a contratto.

2. Il ruolo di professori universitari è articolato in due fasce: professori ordinari e professori associati.

3. Gli organici dei singoli atenei sono deliberati dal senato accademico in sede di redazione del programma triennale di sviluppo dell'Università secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.245, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio nonché della programmazione finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, o in altra motivata circostanza.

Art. 2.*(Concorsi a professori universitari di ruolo)*

1. I concorsi a professore universitario di ruolo di I e II fascia sono effettuati in un'unica fase: concorso locale bandito dall'università interessata con commissioni determinate a livello nazionale.

Art. 3.*(Trasferimenti e concorsi per la copertura di posti di I e II fascia)*

1. Alla copertura dei posti vacanti di professore universitario di I e II fascia, per i quali sussista la relativa disponibilità finan-

ziaria, le università provvedono mediante le ordinarie procedure di trasferimento secondo le disposizioni vigenti, ovvero mediante concorso, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, le Università che lo ritengano necessario ai fini del potenziamento del proprio organico di professori di ruolo, comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il numero di posti di professori di I e II fascia resi vacanti per i quali si ritiene di dare luogo al concorso.

3. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con decreto del rettore dell'Università interessata, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I bandi per la copertura di posti di I e II fascia possono essere emanati solo una volta esperite senza esito le procedure per la copertura dei posti stessi mediante trasferimento, comunque non prima di quarantacinque giorni dalla messa a trasferimento dei posti stessi.

5. Nella stessa tornata concorsuale, ciascun candidato può presentare domanda per una sola sede di concorso.

Art. 4.*(Commissioni nazionali per la valutazione dei vincitori dei Concorsi)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una volta ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, per ciascun settore disciplinare oggetto di concorso, con proprio decreto determina le modalità di svolgimento delle elezioni dei docenti che faranno parte delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta a professori di ruolo e fuori ruolo ordinari ed associati, per le rispettive fasce di appartenenza, di discipline comprese nei settori per

i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venti, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del Consiglio universitario nazionale, indica i settori affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel settore scientifico disciplinare non sono in numero sufficiente per formare la commissione, viene attribuito l'elettorato passivo anche ai docenti dei settori affini cui sia stato già attribuito l'elettorato attivo. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 sono individuate in numero uguale ai concorsi banditi e sono composte:

a) per i concorsi a posti di I fascia, da cinque professori ordinari di ruolo dello specifico settore scientifico disciplinare, dei quali due designati dalla medesima facoltà secondo proprio regolamento, e tre sorteggiati tra gli eletti a livello nazionale per lo specifico settore scientifico disciplinare. Nessun docente può far parte di più di una commissione di concorso. Qualora un docente fosse contemporaneamente eletto a livello nazionale e designato dalla facoltà di appartenenza, prevale quest'ultima designazione.

b) per i concorsi a posti di II fascia da cinque professori, due associati di cui uno designato dalla medesima facoltà secondo proprio regolamento ed uno sorteggiato tra gli eletti a livello nazionale per lo specifico settore scientifico disciplinare, e tre ordinari di cui uno designato dalla stessa facoltà secondo proprio regolamento e due sorteggiati tra gli eletti a livello nazionale sempre per lo specifico settore scientifico disciplinare. Nessun docente può far parte di più di una commissione di concorso. Qualora un docente fosse contemporaneamente

eletto a livello nazionale e designato dalla facoltà di appartenenza prevale quest'ultima designazione.

4. Risulteranno membri delle commissioni giudicatrici di cui al presente articolo e per le rispettive fasce quei docenti che avranno ottenuto più voti e saranno in numero sufficiente a comporre le commissioni per tutti i concorsi richiesti per ogni singolo raggruppamento disciplinare.

5. I membri supplenti delle commissioni giudicatrici sono individuati tra quei docenti che avranno ottenuto un numero di preferenze immediatamente inferiore a quello dei commissari ed in numero sufficiente a poter ricostituire tutte le commissioni giudicatrici

6. I docenti eletti vengono suddivisi nelle singole commissioni locali di concorso attraverso sorteggio. Il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici è di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed avviene in presenza di un rappresentante di ogni facoltà per la quale è bandito il concorso.

7. Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti del consiglio universitario nazionale, i professori collocati in aspettativa a qualsiasi titolo e coloro che avviano in atto domanda di partecipazione ad un concorso a professore universitario.

8. I componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al professore più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di presidente e qualora due o più professori avessero lo stesso grado di anzianità, la funzione di presidente viene espletata dal più anziano per età. Al professore più giovane di ruolo sono attribuite, invece le funzioni di segretario; nel caso in cui due o più docenti avessero lo stesso grado di anzianità la funzione di segretario viene espletata dal più giovane di età.

9. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove

le commissioni medesime debbano svolgere i lavori.

Art. 5.

(Termine dei lavori e valutazione dei candidati)

1. Il presidente di commissione convoca gli altri componenti entro trenta giorni dalla data di nomina da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nei quindici giorni successivi, ogni commissione è tenuta a formulare i criteri di massima per la valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca dei candidati. I criteri devono essere chiusi in busta sigillata, controfirmata da tutti i componenti effettivi e consegnata, prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati, al direttore amministrativo della sede universitaria di concorso. Il direttore amministrativo provvede, prima della conclusione del concorso, a trasmettere la busta al Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, con sigilli intatti ai fini della verifica. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro centocinquanta giorni; nel caso in cui tale termine fosse superato la commissione decade automaticamente ed il Ministro procede a costituire una nuova commissione composta da membri supplenti.

2. La valutazione del candidato avviene in due fasi:

a) valutazione della produzione scientifica, dell'attività didattica e di ricerca del candidato. I candidati sono tenuti ad inviare alla commissione il proprio *curriculum* ed ogni altro documento ritenuto utile alla formazione del giudizio, l'elenco di tutte le pubblicazioni e copia di quelle più significative fino ad un massimo di venti. La valutazione deve articolarsi in un'analisi e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri degli

elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza dei titoli posseduti. Nella valutazione dell'attività scientifica, la commissione dovrà prioritariamente considerare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale. L'attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

b) prova didattica su un argomento estratto a sorte da ciascun candidato tra gli argomenti predisposti dalla commissione.

3. Al termine dei lavori la commissione comunica al rettore i vincitori del concorso, redigendo per ogni candidato una relazione. Qualora non sia stata raggiunta unanimità di giudizio saranno redatte una relazione di maggioranza ed una di minoranza. Gli atti finali saranno trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; i vincitori saranno nominati professori universitari con decreto ministeriale ed assegnati alle rispettive facoltà.

Art. 6.

(Verifiche periodiche)

1. Le qualifiche dei professori ordinari ed associati sono sottoposte a verifica quinquennale. I professori ordinari ed associati che non abbiano superato positivamente la suddetta verifica non potranno presentare, per un quinquennio, domanda per l'ottenimento di fondi da enti pubblici quali il Consiglio nazionale delle ricerche, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fondi universitari ed amministrazioni locali, non potranno ricoprire funzioni di rettore, preside, presidente di consiglio di corso di laurea, direttore di dipartimento ed istituto, di scuole di specializzazione, nè potranno essere membri di commissioni giudicatrici nei concorsi di professori o ricercatori universitari.

2. La commissione per la verifica dell'attività dei professori ordinari è unica per ciascun raggruppamento disciplinare concorsuale. Essa è costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti, risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Essi non sono rieleggibili per la successiva commissione di verifica dell'attività. Il giudizio della commissione verterà sulla produzione scientifica sull'attività didattica e sul *curriculum* nel quinquennio esaminato. Per quanto riguarda la valutazione dell'attività scientifica la commissione dovrà prioritariamente valutare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione per la verifica di cui al comma 2 sarà costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2.

4. La commissione per la verifica dell'attività dei professori associati è unica per ciascun raggruppamento disciplinare concorsuale. Essa è costituita da sei professori ordinari, tre effettivi e tre supplenti, e quattro professori associati, due effettivi e due supplenti, risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Essi non sono rieleggibili per la successiva commissione di verifica

dell'attività. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica e sull'attività didattica nonché sul *curriculum* relativo al quinquennio esaminato. Nella valutazione dell'attività scientifica, la commissione dovrà prioritariamente valutare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale.

5. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione per la verifica di cui al comma 4 sarà costituita da sei professori ordinari di cui tre effettivi e tre supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, e quattro associati due effettivi e due supplenti con anzianità di ruolo di almeno cinque anni ed eletti dai professori associati dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2.

6. I commissari effettivi e supplenti eletti nelle commissioni di cui ai commi 2 e 4 non sono sottoposti a verifica d'attività periodica soltanto in quel quinquennio.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. I concorsi a posti di professore universitario di I e II fascia, già banditi alla data in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme previste dai rispettivi bandi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1607

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANIS ED ALTRI

Art. 1.

*(Nuovo ruolo unico
dei professori universitari)*

1. È istituito il nuovo ruolo unico dei professori universitari. I professori universitari di ruolo già inquadrati, rispettivamente, nella prima e nella seconda fascia, conservano tale qualifica ad esaurimento. Nel nuovo ruolo carriere ed emolumenti seguono, per quanto compatibile con la presente legge, quelli già previsti per la prima fascia della docenza.

2. I diritti e i doveri dei professori del ruolo unico, oltre a quelli inerenti alle attività didattiche e scientifiche previste dalle leggi vigenti, devono comprendere attività di tutorato e corsi di supporto per gli studenti, al fine di assicurare ad essi il massimo rendimento e profitto. I risultati di tali attività vengono sottoposti a verifica ogni cinque anni secondo le modalità previste dall'articolo 3.

3. I professori della prima fascia, a domanda, vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento, la sede e il maturato economico e di carriera, ferma restando la possibilità di optare per una continuazione della carriera attuale, nella rispettiva fascia ad esaurimento, fino alla quiescenza, secondo le leggi vigenti.

4. I professori della seconda fascia, qualora abbiano superato un periodo di anzianità nel ruolo di nove anni, a domanda vengono inseriti nel nuovo ruolo conservando l'insegnamento, la sede e il maturato economico e di carriera, ferma restando la possibilità di optare per una continuazione della carriera attuale, nella rispettiva fascia ad esaurimento, fino alla quiescenza, secondo

le leggi vigenti. L'opzione si intende esercitabile anche per i professori che non abbiano ancora raggiunto tale periodo di servizio, al momento in cui lo maturano.

Art. 2.

(Valutazioni periodiche per i ricercatori)

1. I ricercatori del rispettivo ruolo previsto dalle leggi vigenti, sono anch'essi soggetti alle verifiche di produttività di cui all'articolo 3.

Art. 3.

*(Valutazioni periodiche di produttività
per professori e ricercatori)*

1. Dopo la conferma in ruolo, ogni cinque anni, il professore universitario e il ricercatore confermato sono sottoposti ad un giudizio di valutazione dei risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le commissioni di cui al comma 1, sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico disciplinare, da tre membri, di cui due designati dalla facoltà, il primo con funzione di presidente, fra i professori non appartenenti al raggruppamento, il secondo appartenente al settore, il terzo sorteggiato fra i rappresentanti della stessa categoria del candidato nello stesso raggruppamento scientifico disciplinare. Le commissioni nel formulare il giudizio si avvalgono di un punteggio sia per l'attività scientifica sia per l'attività didattica sia per l'attività di servizio. Dei 100 punti a disposizione di ogni candidato, 45 sono riservati alla valutazione dei titoli scientifici, 45 alla valutazione dei titoli didattici e 10 alla valutazione dell'attività di servizio. Gli ultimi due punteggi sono di competenza delle facoltà di appartenenza dei candidati e comunicati alle rispettive commissioni. Le facoltà nella valutazione dell'attività didattica possono avvalersi del giudizio degli allievi acquisito

attraverso questionari approvati dalle facoltà stesse. Si intende approvato il candidato che abbia conseguito un punteggio di almeno 60 punti.

3. Il professore o il ricercatore che non supera la verifica di produttività resta bloccato nella carriera e nello stipendio per due anni, passati i quali si sottopone ad un nuovo giudizio. Il professore e il ricercatore che non supera il nuovo giudizio, viene destinato ad altre carriere del pubblico impiego secondo criteri stabiliti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le organizzazioni sindacali e il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Art. 4.

(Accesso al ruolo dei professori)

1. L'accesso al ruolo dei professori, di cui all'articolo 1, avviene per concorso locale presso la facoltà che lo ha bandito.

2. Le commissioni sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico disciplinare, da tre componenti, di cui due designati dalla facoltà, il primo con funzione di presidente, fra i professori non appartenenti al raggruppamento, e il secondo appartenente al settore; il terzo componente è sorteggiato in sede nazionale fra gli appartenenti al settore esterni all'ateneo che bandisce il concorso.

3. Le commissioni nel formulare il giudizio si avvalgono di un punteggio sia per l'attività scientifica sia per l'attività didattica sia per l'attività di servizio. Dei 100 punti a disposizione di ogni candidato, 45 sono riservati alla valutazione dei titoli scientifici, 45 alla valutazione dei titoli didattici e 10 alla valutazione dell'attività di servizio. Gli ultimi due punteggi sono di competenza delle facoltà di appartenenza dei candidati e comunicati alle rispettive commissioni. Le facoltà nella valutazione dell'attività didattica possono avvalersi del giudizio degli allievi acquisito attraverso questionari approvati dalle facoltà stesse.

4. La commissione stila una graduatoria di merito in cui entrano i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 60 punti.

5. Le valutazioni di eventuali concorrenti esterni alla università avvengono secondo un regolamento stabilito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere vincolante del CUN e sulla base di prove di attitudine didattica e di discussione dei titoli.

Art. 5.

(Accesso al ruolo dei ricercatori)

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene per concorso locale presso la facoltà che ha bandito il concorso.

2. Le commissioni sono costituite, per ogni raggruppamento scientifico-disciplinare, da tre componenti di cui due designati dalla facoltà che ha bandito il concorso; il primo, con funzione di presidente, fra i professori non appartenenti al raggruppamento, e il secondo fra i ricercatori confermati appartenenti al settore o settore affine; il terzo componente è sorteggiato fra i professori dello stesso settore, esterni all'Ateneo.

3. Le commissioni nel formulare il giudizio, riserva 50 dei 100 punti a disposizione, ai titoli scientifici e di carriera, quali punteggio di laurea, altre lauree, dottorato di ricerca italiano, dottorato di ricerca estero, lauree conseguite all'estero, pubblicazioni, e simili, 30 all'esito di una prova scritta su temi di base delle materie principali del raggruppamento e 20 all'esito di un colloquio sulla prova scritta. Nella graduatoria relativa entrano, in ordine di merito, i candidati che hanno totalizzato almeno 60 punti.

Art. 6.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.